



FBA
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua
del Credito e delle Assicurazioni

ALLEGATO A

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER I REPERTORI DI STANDARD PROFESSIONALI NEI SETTORI CREDITIZIO E ASSICURATIVO E SISTEMI PER LA CONSULTAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

CIG 9366590297

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (di seguito, “Fondo” o “FBA”) è un Fondo paritetico interprofessionale nazionale costituito ai sensi dell’art. 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di “finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti”.

Il Fondo è un’associazione senza scopo di lucro per la formazione continua dei lavoratori delle imprese aderenti, che operano nel settore del credito e delle assicurazioni. In particolare, il Fondo sostiene la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività delle imprese operanti nei citati settori, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti tra le parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall’Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale. L’associazione opera senza scopo di lucro. Per l’espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall’art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all’INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall’INPS erogato a FBA. Per ulteriore documentazione informativa sull’Associazione www.fondofba.it

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il servizio in appalto ha per oggetto l’attività di consulenza per i Repertori di standard professionali nei settori creditizio e assicurativo e sistemi per la consultazione, validazione e certificazione delle competenze.

Di seguito le attività dettagliate oggetto dell’affidamento:

1. Progettazione e realizzazione delle attività di diffusione dei Repertori:

- a. Webinar di presentazione Sito web Repertori e Osservatorio;
- b. Incontri di approfondimento con aziende/OO.SS.;
- c. Formazione sulla progettazione per competenze (come utilizzare gli standard);



2. **Consulenza per la definizione metodologica dei sistemi per il riconoscimento e l'attestazione delle competenze per il nuovo Schema di certificazione.**
3. **Manutenzione dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni SEP Servizi finanziari e assicurativi:**
 - a. Predisposizione materiale per manutenzione (Schede di casi);
 - b. Verifica attualità mappatura processi.
4. **Progettazione del sistema di aggiornamento dei Repertori (monitoraggio dell'utilizzo nei formulari, analisi dai sistema di valutazione/certificazione).**
5. **Impostazione del modello per la definizione di Repertori di Unità di Competenza collegati ai processi di staff (rif. AREA COMUNE Atlante del lavoro).**

Le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte dalla risorsa indicata per l'esecuzione del servizio, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dell'esperienza professionale richiesti per il presente affidamento.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo stimato del servizio per la sua intera durata è pari a € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti.

Il costo per l'esecuzione del servizio sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico Aggiudicatario sull'importo unitario posto a base d'asta, pari a € 600,00 (euro seicento/00) oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti, per ciascuna giornata lavorativa di 8 ore.

Il prezzo unitario offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari ad € 0,00 (zero).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.

Trattandosi di contratto a misura, il Capitolato e il Contratto conterranno anche le seguenti condizioni:



- i. l'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento dell'affidamento delle singole richieste di prestazione effettuate da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;*
- ii. l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;*
- iii. l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;*
- iv. l'Appaltatore riconosce ed accetta che il valore dell'affidamento è da considerarsi quale valore presunto massimo di spesa; FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;*
- v. FBA non è vincolato a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
- vi. ove il tetto di spesa massimo sia saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.*

Al contratto si applicherà l'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, in conformità all'art. 29 del D.L. n. 4 del 2022, a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio e per la parte di prezzo da corrispondere.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del verbale di avvio del servizio. Lo svolgimento del servizio si articolerà in un massimo di 60 giornate lavorative di 8 ore.

Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo e/o la proroga tacita.

Il Contratto si intenderà comunque concluso, anche prima della scadenza dei 24 mesi di durata prevista, ove sia stato esaurito l'intero importo di cui al precedente art. 2.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento nel seguente caso:

- fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nel caso in cui il valore del Contratto non sia stato ancora esaurito; ciò



avverrà su comunicazione scritta del Fondo inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione.

Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà essere: (i) dipendente dell'offerente o (ii) professionista associato con l'offerente.

Il Fondo metterà nella disponibilità dell'Appaltatore tutta la documentazione in proprio possesso ed occorrente al corretto svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto del presente affidamento alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione del presente affidamento e in ossequio alle disposizioni del presente Capitolato descrittivo prestazionale e delle norme contrattuali.

È facoltà del Fondo di richiedere all'Aggiudicatario, in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto, tutta la documentazione necessaria al fine di verificare il predetto rapporto di dipendenza.

L'Appaltatore deve disporre delle necessarie competenze per la regolare esecuzione dell'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, oltreché di quelle contenute nel presente Capitolato descrittivo prestazionale e nei relativi documenti, nonché di quelle che verranno eventualmente impartite dal Fondo.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.



L’Affidatario si impegna ad esibire, su richiesta dell’Amministrazione, tutta la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti, nonché ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l’applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;

In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione, ai sensi dell’art. 103, comma 10, D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui sub) 1 è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell’appendice di conguaglio quietanzata.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione, il Fondo potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione.

In tale caso FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVISIONE PREZZI

La fatturazione dei compensi avverrà trimestralmente previa produzione di rapportini con descrizione dettagliata delle attività effettuate e del tempo impiegato per realizzarle, sottoscritti da entrambe le Parti.

Il Fondo provvederà ai pagamenti, previa presentazione fattura, entro 30 giorni data fattura fine mese.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli, 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il Fondo non è in possesso di codice univoco.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell’affidatario in conformità a quanto previsto nel D.M. dell’economia e del-



le finanze 18 gennaio 2008, n. 40 [*Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*].

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari *ex lege* n. 136 del 13.08.2010.

I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della prestazione.

Il procedimento di revisione in favore del Fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall'inizio di ciascun anno di fornitura.

Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici verificatesi nell'anno precedente.

A far data dell'inizio del secondo anno di decorrenza del Contratto, il corrispettivo potrà essere adeguato, a fronte di specifica istanza da parte dell'Appaltatore, in misura fino al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, anche in deroga agli artt. 1467 e 1664 c.c.. L'aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall'ISTAT.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Fondo, lo stesso potrà risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.



Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIO

Il recesso dal contratto da parte dell'Affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - SUBAPPALTO

In considerazione della natura del servizio il subappalto è vietato.

Il predetto divieto è motivato dall'esigenza di garantire l'esecuzione unitaria del contratto da parte dell'aggiudicatario ai fini di una corretta fruizione dello stesso, trattandosi di un particolare servizio di natura intellettuale che necessita di competenze specialistiche.

Giova evidenziare che al prescritto divieto di subappalto non ostano le previsioni di cui delle Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/24 e 2014/25, in quanto l'importo posto a base di gara è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 50/2016.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può richiedere il recesso del contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 del D. lgs. 50/2016 e dall'art. 1671 del codice civile, in qualunque momento dell'esecuzione.

Il Fondo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- subappalto o cessione del contratto non autorizzati;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- accertamento del difetto dei requisiti richiesti;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- violazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, 14 e 15 del presente Capitolato;
- mancato rispetto dei termini di esecuzione del servizio con ritardo superiore a 10 giorni;
- in tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Affidatario, il Fondo avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.



In caso di accertamento del difetto dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà alla risoluzione del contratto e, in tale ipotesi, il Fondo provvederà al pagamento delle sole prestazioni eseguite fino alla risoluzione stessa e nei limiti dell'utilità ricevuta da FBA nonché all'incameramento della cauzione definitiva.

L'Affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente Capitolato e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'Affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. 231/01)

L'Affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D. Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L'Affidatario con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto. L'Affidatario è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. L'Affidatario manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.



Qualora l’Affidatario, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

L’Affidatario si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza *ex art. 6* del D. Lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavorista e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.

L’Affidatario si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

Art. 13 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all’Aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l’Affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l’Affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L’Affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.



L’Affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L’Affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione della fornitura attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 15 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l’Affidatario nello svolgimento del servizio sono coperti dall’obbligo di riservatezza.

ART. 16 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l’esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all’art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente Capitolato è costituito da n. 16 articoli ed è composto da n. 11 pagine.

